



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

UNARMA (NICOLOSI ANTONIO)
PEC: unarmaasc@pec.it

COMANDO GENERALE CARABINIERI
PEC: carabinieri@pec.carabinieri.it

Decisione 18/12/2025 n. 3.67

Ricorrente: Antonio Nicolosi, nella qualità di Segretario Generale di UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

In data 12 giugno 2025, il sig. Antonio Nicolosi, nella qualità di Segretario Generale di UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri, ha chiesto al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di accedere alle lettere e ai processi decisionali relativi ai soggiorni naturalistici degli anni 2024 e 2025, oltre alla corrispondenza tra il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (CUFA) e Comando Generale.

L'istanza era motivata in ragione del fatto che UNARMA ha come proprio obiettivo quello di tutelare il benessere del personale dell'Arma dei Carabinieri e dei rispettivi familiari.

In data 3 luglio 2025, l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avverso tale diniego espresso parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990.

In prossimità della riunione della Commissione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha depositato una memoria con cui ha comunicato di aver accolto, seppure solo parzialmente, l'istanza di accesso.

Con decisione del 15 settembre 2025, la Commissione ha invitato la parte ricorrente a chiarire se l'accesso fosse stato in concreto esercitato.

UNARMA ha trasmesso una nota con cui ha precisato che l'accesso non è mai stato esercitato, neppure parzialmente, e che pertanto permane pregiudicato l'interesse all'ostensione della documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Giova premettere che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 241/1990 e dell'art. 4 del D.P.R. 184/2006, gli enti esponenziali possono chiedere l'accesso agli atti amministrativi, ma, come ogni soggetto, devono dimostrare di essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, che per i suddetti enti si sostanzia nell'interesse collettivo di cui sono portatori.

Nel caso di specie, non è contestato che UNARMA sia un'associazione professionali a carattere sindacale tra militari, dotata di rappresentatività ai sensi dell'art. 1478 del d.lgs. 66/2010.

Inoltre, si evidenzia che UNARMA ha come scopo quello di *“favorire la promozione, la cura e la tutela del benessere del personale, interconnesso quest'ultimo, nella sua accezione più ampia e normativamente orientata, al “benessere organizzativo” che si intende comunemente, la capacità dell'organizzazione di garantire il benessere fisico, psicologico e sociale di tutti i propri militari”*.

Conseguentemente, deve ritenersi sussistente in capo alla parte ricorrente (che peraltro ha un ruolo attivo nei processi decisionali relativi ai soggiorni naturalistici) un interesse legittimante l'accesso agli atti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

oggetto della richiesta di ostensione, che riguardano i soggiorni naturalistici degli anni 2024 e 2025 e, dunque, la cura e la tutela del benessere del personale.

Pertanto, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 18 dicembre 2025

p. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



ENRICO TORRI
CORTE DEI CONTI
28.12.2025 07:29:10
GMT+00:00